



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
"FLYIN HEARTS - ENTE DEL TERZO SETTORE"

Art. 1 - COSTITUZIONE e SEDE

È costituita un'Associazione denominata: **"FLYIN HEARTS - ENTE DEL TERZO SETTORE"**, in breve **"FLYIN HEARTS - ETS"**.

Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico degli Enti del Terzo Settore di cui al D. Lgs. n. 117/2017, non ha finalità lucrative soggettive e non può distribuire utili né avanzi di gestione, neppure in caso di scioglimento.

L'Associazione userà, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico, la locuzione "Ente del terzo settore" o l'acronimo "ETS" a norma e ai sensi del Decreto Legislativo n. 117/2017.

Essa è costituita con durata illimitata per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale così come declinate dall'Art. 5 del D. Lgs. n. 117/2017. Lo statuto è basato sulla democraticità e sulla trasparenza.

L'Associazione è aperta a chiunque ne condivida i principi e le finalità. L'Associazione ha sede in Monza.

Il trasferimento della sede dell'associazione in altro indirizzo nell'ambito del Comune di Monza non comporterà la necessità di modificare il presente statuto, salva l'effettuazione delle necessarie comunicazioni agli Enti ed alle Istituzioni competenti.

L'Associazione potrà inoltre istituire altre sedi secondarie su tutto il territorio nazionale e all'estero.

Il trasferimento della sede principale in altro Comune deve essere deciso con deliberazione dell'Assemblea. Il Consiglio Direttivo, con sua deliberazione, può trasferire la sede nell'ambito dello stesso Comune.

Art 2- SCOPI E ATTIVITÀ

L'Associazione intende rappresentare un ente che persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, operando prevalentemente nel settore socio-assistenziale.

L'Associazione persegue il proprio scopo mediante lo svolgimento di attività dirette ad arrecare benefici a soggetti versanti in specifiche condizioni di bisogno, con particolare riferimento a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche o psichiche e, in particolare, a:

- 1) adolescenti con disagi psico-comportamentali;
- 2) disabili motori;
- 3) non vedenti;

individuati e segnalati quali tali da idonee strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali.

L'Associazione per la realizzazione di tali scopi potrà realizzare o sostenere interventi nelle seguenti aree di attività di interesse generale

di cui all'Art. 5 D. Lgs. 117/17 (che si riportano utilizzando le lettere con cui sono citate nel medesimo articolo):

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni **(lettera a)**;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa **(lettera d)**;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo **(lettera i)**;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso **(lettera k)**;
- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche **(lettera t)**;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo **(lettera u)**.

In concreto, l'Associazione intende svolgere (a titolo esemplificativo e non esaustivo) le seguenti attività all'interno delle aree di interesse generale sopra citate:

la promozione, l'organizzazione e lo svolgimento di attività sportive dilettantistiche, amatoriali e ricreative, con particolare riferimento alle discipline connesse all'ambiente acquatico e naturale, quale strumento di formazione psico-fisica e morale della persona, nonché di recupero e miglioramento del benessere individuale, con specifica attenzione ai soggetti versanti in condizioni di svantaggio sociale, economico, fisico o psichico.

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, l'Associazione potrà promuovere e praticare discipline quali: kite surf, wakeboard, stand up paddle (SUP), vela, surf, equitazione, trekking, yoga, nonché attività complementari orientate al benessere psico-fisico e alla consapevolezza corporea, ivi comprese tecniche di respirazione, attività assistite con animali (quali ippoterapia), e percorsi integrati di riequilibrio personale.

Per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, l'Associazione potrà inoltre:

- organizzare e promuovere corsi sportivi, ricreativi e formativi a vari livelli;



- 
- organizzare eventi sportivi, culturali, artistici e musicali di interesse sociale;
 - promuovere attività di formazione, aggiornamento e crescita professionale dei propri operatori e volontari, anche mediante l'organizzazione di incontri, corsi, seminari e convegni;
 - sostenere e promuovere progetti che valorizzino l'attività sportiva quale strumento di prevenzione, supporto e recupero del benessere psico-fisico;
 - elaborare e realizzare progetti di solidarietà sociale e beneficenza, nonché attività di raccolta fondi a sostegno delle finalità istituzionali;
 - promuovere campagne di informazione e sensibilizzazione sugli scopi associativi, mediante ogni strumento di comunicazione ritenuto idoneo e nel rispetto della normativa vigente.

L'Associazione potrà svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate, purché secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e comunque mai prevalenti rispetto alle prime, così come previsto dall'articolo 6 del D. Lgs. 117/17 e dalle connesse disposizioni attuative e interpretative, e individuate dall'organo di amministrazione.

In relazione a tali attività, verrà data menzione nei documenti di bilancio del carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale.

L'associazione può svolgere le sue attività in collaborazione con qualsiasi altra istituzione, pubblica o privata, nell'ambito degli scopi statuari, oppure associarsi con altre istituzioni, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ai sensi dell'articolo 56 del D. Lgs. n. 117/2017.

L'associazione potrà svolgere attività, anche a carattere commerciale, per finanziare le proprie attività di interesse generale, e potrà promuovere iniziative presso i terzi per ottenere lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva nei limiti ed alle condizioni dettate dall'Art. 7 del D. Lgs. n. 117/2017.

In particolare, potranno essere organizzate e promosse attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

L'Associazione, infine, potrà compiere ogni altro atto funzionale al perseguimento dei propri scopi quale, a titolo esemplificativo:

- a) gestire, affittare, assumere il possesso a qualsiasi titolo, acquistare beni mobili ed immobili, impianti, attrezzature e materiali utili e necessari per l'espletamento delle proprie attività;
- b) compiere operazioni bancarie, finanziarie, mobiliari ed immobiliari anche a medio o a lungo termine, nonché richiedere sovvenzioni, contributi e mutui;



- 
- c) stipulare contratti e convenzioni con privati ed enti pubblici per lo svolgimento delle proprie attività;
 - d) favorire, anche mediante sovvenzioni, lo sviluppo di istituzioni, associazioni ed enti che operino per il raggiungimento di fini simili a quelli della Associazione facenti parte della medesima ed unitaria struttura;
 - e) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice o comodataria o comunque posseduti;
 - f) partecipare o concorrere alla costituzione di fondazioni, associazioni, consorzi o altre forme associative, pubbliche o private, al fine di perseguire con maggiore efficacia le proprie finalità istituzionali;
 - g) costituire ovvero concorrere alla costituzione di società di capitali nonché partecipare a società del medesimo tipo, nei limiti consentiti dalla legge.

Art 3-SOCI

Possono essere soci dell'Associazione cittadini italiani o stranieri. Potranno inoltre essere soci Associazioni e Circoli aventi attività e scopi non in contrasto con quelli dell'Associazione.

Potranno infine essere soci enti pubblici e privati.

I soci saranno classificati nelle seguenti categorie.

- Soci Fondatori: quelli che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione nonché quelli di cui all'accluso elenco;
- Soci Benemeriti: quelli che per la frequenza all'Associazione o per aver contribuito finanziariamente o svolto attività a favore dell'Associazione stessa ne hanno sostenuto l'attività e la sua valorizzazione; la qualità di Soci Benemeriti è deliberata dal Consiglio Direttivo e trascritta in apposito Albo;
- Soci Ordinari: quelli che vengono ammessi dal Consiglio direttivo e sono soggetti al pagamento della quota associativa annuale.

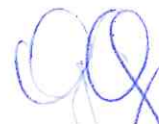
Chiunque intenda diventare socio deve:

- presentare domanda scritta su apposito modello da inoltrare al Consiglio Direttivo (se il richiedente è una persona giuridica, alla domanda deve essere allegata copia dell'atto costitutivo e dello statuto nonché l'atto di nomina del legale rappresentante);
- accettare e condividere quando indicato nel presente Statuto o in eventuali Regolamenti.
- La domanda di ammissione presentata da coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età, dovrà essere firmata da un genitore o da chi ne fa le veci.

Il Consiglio Direttivo, esaminate le domande presentate, decide sull'ammissione degli Associati.

Gli Associati sono tenuti al versamento della quota annuale prevista e fissata dal Consiglio Direttivo. La quota associativa vale per l'anno solare in cui è versata.

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere



disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso senza oneri.

Le quote associative sono intrasmissibili; il divieto di trasmissibilità vige anche nei confronti degli eredi in caso di decesso del socio e nei confronti del socio stesso in caso di recesso o esclusione. Le quote associative non sono rivalutabili.

L'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo.

Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. In particolare, tutti i soci hanno uguali diritti e doveri (ad eccezione di quanto sopra previsto), è rispettato il principio delle pari opportunità tra uomo e donna e vengono tutelati i diritti inviolabili della persona.

L'adesione all'Associazione garantisce all'associato il diritto di voto nell'assemblea. I soci minorenni, sino al compimento della maggiore età, eserciteranno il diritto di voto per il tramite dei rispettivi esercenti la responsabilità genitoriale.

Gli associati hanno inoltre diritto a:

- frequentare i locali dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative e a tutte le manifestazioni promosse dalla stessa per la realizzazione del fine sociale;
- conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- dare le dimissioni, in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- proporre progetti ed iniziative da sottoporre al Consiglio Direttivo;
- discutere e approvare i rendiconti economici;
- essere informati e accedere ai documenti e agli atti dell'associazione;
- eleggere ed essere eletti membri degli Organismi Dirigenti, se maggiorenni.

Gli associati sono tenuti a:

- osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi associativi;
- contribuire nei limiti delle proprie possibilità al raggiungimento degli scopi associativi, secondo gli indirizzi degli organi direttivi;
- versare regolarmente la quota associativa annuale;
- svolgere le attività preventivamente concordate o deliberate dagli organi associativi;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo, previo idoneo contraddittorio con l'interessato, decide a maggioranza l'esclusione di Associati per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:



- 
- morosità;
 - inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti dal presente Statuto;
 - condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti dell'Associazione;
 - comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

Nei primi due casi (morosità e inadempimento), il Consiglio Direttivo può dichiarare decaduto d'ufficio il socio che non ha versato la quota associativa o il contributo/conferimento richiesto entro la scadenza stabilita per il versamento, previo avviso e congruo termine concesso per la regolarizzazione.

Il socio escluso per morosità o inadempimento può comunque ripresentare domanda di ammissione all'Associazione.

Nel caso di Enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure pre-fallimentari e/o sostitutive della dichiarazione di fallimento.

Contro il provvedimento di esclusione può essere proposto motivato ricorso all'assemblea entro 60 giorni dalla data in cui è stato comunicato all'interessato a mezzo lettera raccomandata. L'Assemblea decide al riguardo con le maggioranze di cui all'articolo 21 del Codice Civile previste per la modifica dello statuto.

Nel caso in cui il socio che perde tale qualifica rivesta una carica sociale, decade immediatamente ed automaticamente anche da tale carica, salvo il reintegro di cui al punto precedente.

Art. 4 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente e il Vice-Presidente;
- gli Organi di controllo e revisione, qualora la loro istituzione venga deliberata dall'Assemblea dei Soci o divenga obbligatoria ex lege.

Le cariche sociali sono elettive, con libera eleggibilità.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio Direttivo per lo svolgimento del loro lavoro collegiale, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Art. 5 - ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Associazione ha, nell'Assemblea, il suo Organo Sovrano.

L'Assemblea è costituita da tutti gli Associati.



 Gli Associati "enti" sono rappresentati dal rappresentante legale *pro-tempore* o da soggetto della propria organizzazione appositamente designato con delibera dell'organo di amministrazione o individuato, volta per volta, con apposita delega scritta.

L'Assemblea viene convocata a termini dell'articolo 20 del Codice Civile almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'assemblea delibera inoltre in merito:

- alla nomina e alla revoca dei componenti degli organi sociali;
- alla nomina e alla revoca, quando previsti, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti e dell'organo di controllo;
- all'approvazione del bilancio;
- alla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- alle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- all'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- allo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- agli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- alle proposte presentate dal Consiglio Direttivo e dai Soci;
- ad altri argomenti che siano proposti all'ordine del giorno.

L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo di propria iniziativa ovvero su deliberazione del Consiglio medesimo o su richiesta di almeno il 10% degli Associati.

Le convocazioni dell'Assemblea sono fatte con mezzi idonei a garantire l'avvenuto ricevimento da parte degli aventi diritto, almeno dieci giorni prima della data fissata per l'adunanza. In caso di urgenza, l'Assemblea potrà essere convocata con avviso inoltrato agli Associati con ogni mezzo idoneo, anche tramite posta elettronica, anche dopo purché con avviso ricevuto almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione. La convocazione dovrà contenere l'ordine del giorno, il giorno, l'ora e il luogo fissati per l'adunanza.

Il diritto di intervento in Assemblea ed il diritto di voto spettano agli Associati in regola con il versamento della quota associativa per l'anno in corso.

Si considerano aventi diritto di voto coloro che risultino iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

Ogni Associato ha diritto ad un voto. È ammesso il voto per delega, conferita solo ad altri associati, con un massimo di una per ogni delegato. In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati, salvo quanto *infra* previsto. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

Tra la prima e la seconda convocazione devono trascorrere almeno 24 ore. Le delibere, sia in prima che in seconda convocazione, avvengono con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti in proprio o tramite delega.



Per modificare lo statuto nonché per la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione, occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti in prima convocazione; in seconda convocazione occorre la presenza della maggioranza degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'Associazione è richiesta sempre la maggioranza prevista in tema all'articolo 21 del Codice Civile.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-Presidente o da altra persona designata dall'assemblea stessa. Chi presiede designa un segretario incaricato di redigere il verbale della riunione.

La partecipazione dei soci alle assemblee in audio - video conferenza tramite collegamenti digitali, può avvenire a condizione che gli aventi diritto possano essere identificati e sia loro consentito partecipare in tempo reale alla trattazione ed alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno. Nel rispetto dei medesimi principi, le assemblee degli associati possono essere convocate dall'organo amministrativo e, pertanto, svolgersi anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, senza quindi un luogo fisico di svolgimento.

Art 6 - CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque componenti, scelti anche fra i non soci purché la maggioranza sia scelta tra soci o tra i soggetti indicati dagli enti giuridici associati.

Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'Assemblea, eventualmente anche tramite voto di lista, e dura in carica cinque anni e comunque fino all'approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio del mandato. I suoi membri possono essere rieletti.

Non può essere nominato membro del Consiglio Direttivo, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Il Consiglio Direttivo, ove non vi abbia provveduto l'Assemblea, nomina nel suo seno un Presidente, un Vicepresidente, stabilendone i poteri.

Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo è integrato mediante subentro al loro posto dei primi non eletti nell'ultima votazione assembleare precedente, salvo successiva ratifica da parte della prima assemblea utile convocata.

Ove per qualunque motivo non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, l'assemblea dovrà essere convocata in tempo utile per sostituire i consiglieri mancanti. I nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina.

Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, i consiglieri restanti devono convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno quattro volte nell'anno solare e ogni qualvolta ce ne sia la necessità o per richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

Il Consiglio Direttivo è convocato a mezzo messaggio elettronico dal Presidente o, in assenza di questo, dal Vicepresidente almeno sette giorni



prima del giorno stabilito per la riunione. Nei casi di urgenza il termine per la convocazione può essere ridotto a 48 ore.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni a cui partecipano tutti i consiglieri.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente. Se mancano sia il Presidente che il Vicepresidente, la seduta è presieduta dal membro individuato fra i presenti.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sia presente la maggioranza dei consiglieri e delibera validamente col voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.

L'intervento alle riunioni del Consiglio Direttivo può avvenire (anche esclusivamente, quindi senza un luogo fisico di svolgimento) in audio - video conferenza tramite collegamenti digitali, a condizione che gli aventi diritto possano essere identificati e sia loro consentito partecipare in tempo reale alla trattazione ed alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno.

Al Consiglio Direttivo spettano indistintamente tutti i poteri sia di ordinaria che straordinaria amministrazione, con facoltà di delegare uno o più dei poteri stessi al Presidente o a uno o più dei suoi membri anche disgiuntamente fra loro, nonché di attribuire uno o più dei poteri a persone terze individuate dal Consiglio stesso per lo svolgimento e compimento di determinati affari.

In particolare, il Consiglio Direttivo:

- elabora gli indirizzi e le direttive generali dell'Associazione;
- stabilisce l'ammontare della quota associativa annua, delibera sull'ammissione ed esclusione dei soci;
- può nominare il Segretario e/o il Tesoriere, scelto anche tra le persone non componenti il Consiglio Direttivo;
- può nominare il Presidente e il Vice Presidente, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea;
- predispone il bilancio d'esercizio composto dai documenti indicati nell'Art. 13 D. Lgs. n. 117/2017;
- predispone il bilancio sociale, ove ne ricorrano i presupposti di redazione ai sensi di legge, sottoponendolo poi all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.

Sarà facoltà del Consiglio Direttivo preparare e stilare uno o più Regolamenti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea che, conformandosi alle norme del presente statuto, dovranno regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell'Associazione.

Il potere di rappresentanza attribuito ai membri del Consiglio Direttivo è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.





Art 7 - PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

Il Presidente e il Vice-Presidente dovranno essere nominati dal Consiglio direttivo con decisione unanime dei suoi componenti e rimane in carica cinque anni e comunque sino alla scadenza del Consiglio di cui fa parte.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e allo stesso compete il potere di firma degli atti dell'Associazione. Agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati. Il Presidente esercita tutti i più ampi poteri di iniziativa necessari per il buon andamento amministrativo, gestionale e promozionale dell'Associazione.

Il Presidente è autorizzato ad eseguire incassi e pagamenti, accettazione di donazioni di ogni natura, a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da privati, rilasciando liberatorie quietanze.

Il Presidente può invitare alle riunioni collegiali, in veste di esperti e senza diritto di voto, persone estranee al Consiglio Direttivo.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in tutte le sue funzioni ivi compreso l'esercizio della rappresentanza legale in caso di sua assenza o impedimento.

In casi particolari il Presidente può delegare parte dei propri poteri, compresa la firma, ad uno o più membri del Consiglio medesimo o anche a persone terze, in quest'ultimo caso con parere favorevole del Consiglio Direttivo.

Il Presidente cura, potendo sottoscrivere accordi, le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private ed altri organismi al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative dell'Associazione.

Il Presidente, in caso di necessità e di urgenza, confortato dal parere di altro Consigliere, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella riunione successiva.

Art. 8 - SEGRETARIO E TESORIERE

Il Consiglio Direttivo può eleggere un Segretario, anche fra non soci.

Il Segretario redige i verbali dell'assemblea e del Consiglio Direttivo; ha inoltre la responsabilità della corretta archiviazione dei libri sociali.

Egli esercita inoltre ogni altra funzione ad esso demandata dall'Assemblea, dal Consiglio Direttivo, e dal Presidente.

Il Consiglio Direttivo può eleggere un Tesoriere, anche fra non soci.

Al Tesoriere è devoluto il compito della specifica gestione amministrativa dell'Associazione.

Al Tesoriere spetta (per delega del Consiglio) il compito di tenere e aggiornare i libri contabili nonché di collaborare alla predisposizione del bilancio dell'Associazione e di sovrintendere a tutta l'attività amministrativa vigilando per una corretta ed equilibrata gestione.

Egli dovrà periodicamente descrivere la situazione economica e finanziaria dell'Associazione al Presidente e al Consiglio Direttivo ed all'Assemblea in sede d'approvazione di bilancio o su richiesta della stessa.

Il Tesoriere potrà essere delegato dal Presidente a sottoscrivere con firma libera eventuali atti e documenti di competenza del suo specifico ufficio.





Art 9 - ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE

La nomina di un organo di controllo, anche monocratico, è stabilita dall'Assemblea qualora la stessa lo ritenga necessario, mentre è obbligatoria nei casi previsti dall'Art. 30 del D.Lgs. n. 117/2017.

La composizione, le competenze e le funzioni dell'Organo di controllo sono indicate nell'Art. 30 del D. Lgs. n. 117/2017.

L'organo di controllo rimane in carica per cinque anni e può essere rieletto.

La nomina del Revisore legale dei conti o della società di revisione legale iscritti nell'apposito registro è obbligatoria nei casi previsti dall'Art. 31 del D. Lgs. n. 117/2017, ovvero ove previsto dalle leggi regionali in vigore nell'ambito del settore dell'attività svolta.

L'Organo di controllo può esercitare anche la funzione di revisione legale dei conti nel caso in cui non sia nominato un soggetto appositamente incaricato di tale funzione. In tal caso l'organo di controllo deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il Revisore legale provvede al riscontro della gestione finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esprime il suo parere mediante apposite relazioni sui bilanci preventivi - se redatti - e sui conti consuntivi, effettua verifiche di cassa e banca.

Il Revisore può assistere alle riunioni dell'assemblea (senza diritto di voto) e del Consiglio Direttivo, dura in carica cinque anni e può essere rieletto.

All'Organo di Controllo e al Revisore, se nominati, sarà riconosciuto un compenso annuale determinato dall'Assemblea.

Art. 10 - PATRIMONIO ED ENTRATE

Il patrimonio dell'associazione, utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, è costituito da:

1. il Fondo di Dotazione iniziale;
2. beni mobili ed immobili;
3. donazioni, liberalità, lasciti e successioni vincolate al patrimonio.

L'Associazione trae i mezzi per conseguire i propri scopi dalle seguenti entrate:

1. quote associative;
2. quote associative dei soci Benemeriti;
3. i redditi del patrimonio;
4. i contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
5. i contributi di enti privati;
6. i contributi di organismi internazionali;
7. le oblazioni, le donazioni, i lasciti, le erogazioni ed i contributi da parte soggetti pubblici e privati non vincolate al patrimonio;
8. manifestazioni e altre iniziative di raccolte di fondi;

9. ogni altro incremento derivante anche dalle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale.

Art. 11 - ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO

L'esercizio sociale ha durata annuale, dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio deve tempestivamente predisporre i documenti di bilancio dell'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea, corredato dalla Relazione dell'Organo di Controllo e di Revisione (se nominati).

È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali e nei casi espressamente previsti dall'Art. 8, comma 3 del D. Lgs. n. 117/2017.

Eventuali utili o avanzi di gestione devono essere destinati unicamente alla realizzazione delle attività istituzionali e diverse previste ai sensi dell'Art. 6 del Codice del Terzo settore.

L'Associazione deve redigere il bilancio conformemente ai formati e ai dettami stabiliti dalla normativa vigente.

Dopo l'approvazione in Assemblea il Bilancio sarà depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) nei termini di legge. Nei casi previsti dall'Art. 14 del D. Lgs. n. 117/2017, l'Associazione ha l'obbligo di redigere e adottare il Bilancio sociale.

Art. 12 - ATTIVITÀ DEI VOLONTARI E LAVORO NELL'ASSOCIAZIONE

Nell'Associazione possono operare volontari ai sensi dell'Art. 17 del Codice del Terzo settore per lo svolgimento delle attività di interesse generale.

Le prestazioni di attività di volontariato possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti.

L'Associazione assicura tutti i volontari che operano nell'ente contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

I lavoratori dipendenti dell'Associazione hanno diritto a un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo individuato dal Consiglio Direttivo nel rispetto dei limiti fissati dal D. Lgs. 117/2017, anche con riguardo alle differenze retributive.

Art. 13 - LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione ha obbligo della tenuta dei seguenti libri sociali:

- a) Il libro degli associati o aderenti;
- b) il libro dei volontari che svolgono le attività in modo non occasionale;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;



- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- e) il libro verbali dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a), b) c) e d) sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo o del Segretario (se nominato). I libri di cui alla lettera e), sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, entro 15 giorni dalla presentazione della richiesta scritta al Presidente.

Art. 14 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Qualora lo scopo dell'Associazione divenga impossibile o di scarsa utilità, o se il patrimonio divenga insufficiente, e in genere ogni qualvolta ricorrano le cause di estinzione previste dall'articolo 27 del Codice Civile, l'Associazione si scioglierà.

L'assemblea può deliberare lo scioglimento dell'associazione e la nomina dei liquidatori stabilendo i criteri di massima per la devoluzione del patrimonio residuo.

Per lo scioglimento dell'Associazione è richiesta sempre la maggioranza prevista in tema all'articolo 21 del Codice Civile.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio dell'Associazione, soddisfatte le passività eventualmente presenti in bilancio, non potrà essere diviso tra i soci.

Esso verrà devoluto a cura dei Liquidatori, tenuto conto delle indicazioni dell'Assemblea, previo parere positivo del RUNTS e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente che persegua finalità analoghe, con qualifica di ente del Terzo settore.

Art. 15 - REGOLAMENTI INTERNI

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con uno o più Regolamenti interni da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo.

In particolare, un Regolamento interno stabilirà la procedura di partecipazione e convocazione dell'Assemblea dei soci, con l'utilizzo di mezzi informatici al fine di garantire la partecipazione più ampia possibile di soci residenti fuori regione.

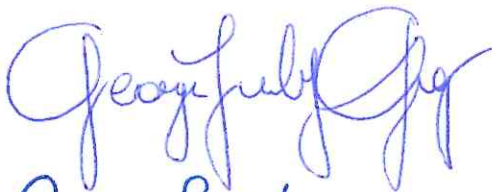
Art. 16 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA, RINVIO E NORME TRANSITORIE E FINALI

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa a giudizio di un arbitro amichevole che giudicherà secondo equità e senza formalità di rito, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto dal Presidente del Tribunale competente per la sede dell'associazione.

Per quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le disposizioni del D. Lgs. n. 117 del 2017, nonché, in mancanza e per gli aspetti non disciplinati, le norme del Codice civile e le relative disposizioni di attuazione concernenti le associazioni.

 I Regolamenti interni e le altre disposizioni, emesse dagli Organi competenti, nell'ambito delle proprie mansioni, hanno valore legale all'interno dell'Associazione ed impegnano tutti i membri alla loro osservanza.

Il Presidente



Il Segretario



Il Vice Presidente



